

**ALLEGATO A.4 – SCHEDA TECNICA SERVIZI ADP**

# **CARATTERISTICHE DEI SERVIZI OGGETTO DELL'ACCREDITAMENTO PER L'EROGAZIONE DI VOUCHER**

## **Indice**

|                                                                                                                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A – Servizi di assistenza educativa scolastica (ADP) per studenti in condizioni di disabilità e/o svantaggio frequentanti scuole di ogni ordine e grado.....</b> | <b>2</b>  |
| <b>B. Servizi proposti dagli enti che richiedono l'accREDITAMENTO .....</b>                                                                                         | <b>11</b> |

## A – Servizi di assistenza educativa scolastica (ADP) per studenti in condizioni di disabilità e/o svantaggio frequentanti scuole di ogni ordine e grado

Il servizio di educativa scolastica è a favore:

- di studenti in condizioni di disabilità e/o svantaggio, frequentanti scuole di ogni ordine e grado;
- di specifici progetti individualizzati definiti dall'amministrazione comunale in accordo con le Istituzioni Scolastiche.

L'attuazione del servizio oggetto di accreditamento necessita di uno stretto collegamento, collaborazione e coordinamento con le diverse articolazioni dei soggetti deputati all'integrazione scolastica, quali Istituti scolastici, ATS, Azienda Ospedaliera, Ufficio di Piano, Comuni, ecc..

In tal senso dovranno essere messe in atto idonee strategie di integrazione operativa tra tutti i predetti attori, al fine di garantire un adeguato livello di servizio ai cittadini.

Per le specifiche normative di riferimento si rinvia al Regolamento dell'Ambito territoriale di attivazione del servizio educativo scolastico a favore degli alunni residenti nei Comuni afferenti all'ambito territoriale di Asola.

### **Destinatari**

Possono beneficiare dei Voucher gli studenti frequentanti ogni grado di scuola, residenti in uno dei Comuni dell'Ambito e in condizione di disabilità dimostrata con la seguente documentazione:

- ✓ certificazione ai sensi dell'art. 4 della legge 104/92 (rilasciata dalla Commissione medico – legale dell'ASL competente per territorio);
- ✓ certificazione di invalidità civile, se riconosciuta, rilasciata dalla Commissione sanitaria dell'ASL/ASST competente per territorio;
- ✓ accertamento dello stato di handicap, ai sensi dell'art. 3 – commi 1 e 3 – della legge 104/1992, rilasciata dal Collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi del D.P.C.M. 23.02.2006, n. 185 e della conseguente Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. VII/3449 del 7 novembre 2006, con decorrenza gennaio 2007, (ulteriore riferimento: circolare 11 dicembre 2006, n. 28 della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale)
- ✓ richiesta attestante la necessità di assistenza educativa scolastica rilasciata dal servizio di neuropsichiatria competente per territorio o accreditato dalla Regione Lombardia.

### **Obiettivi**

Il servizio di assistenza educativa scolastica si attua nell'ambito dei servizi essenziali di base, allo scopo di mantenere la persona in difficoltà nel suo naturale e quotidiano ambiente di vita e di relazione, in condizioni di massima autonomia e benessere possibili, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali e familiari.

A seconda del bisogno espresso dal richiedente, l'Assistente Sociale/l'operatore sociale di riferimento elabora,

in collaborazione con l'Istituto scolastico, lo specifico Piano assistenziale, condividendolo con i destinatari.

### **Tipologia delle prestazioni**

Il voucher per l'assistenza educativa scolastica permette di acquistare, presso fornitori professionali accreditati, prestazioni di carattere assistenziale, che assicurino principalmente:

- intervento educativo personalizzato al soggetto disabile, in ambito scolastico, in collaborazione con il corpo docente e con l'insegnante di sostegno, ai quali compete, per legge, la programmazione didattica;
- aiuto all'alunno disabile in classe, tramite supporto pratico/funzionale per l'esecuzione delle indicazioni fornite dall'insegnante, con cui integrare le proprie azioni nella realizzazione del progetto educativo;
- intervento educativo personale durante i momenti di recupero funzionale, alla presenza dei terapeuti, anche per interventi semplici o di facilitazione ed in particolare di sostegno alla comunicazione, che devono poi essere correttamente mantenuti nell'ambiente scolastico (unicamente se ciò è richiesto dal servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Azienda Ospedaliera competente e previa autorizzazione da parte del Comune, della scuola e della famiglia);
- supporto educativo nell'area dell'autonomia personale intesa come autosufficienza di base, comprensiva quindi di tutte le necessità di carattere fisiologico o conseguenti a particolari patologie;
- intervento educativo durante i momenti di vita extrascolastica organizzati dalla scuola (gite di istruzione, trasporto, progetti mirati, ecc.), volti a favorire in via prioritaria l'inserimento dell'alunno disabile nell'ambito territoriale e lo sviluppo delle autonomie sociali; all'interno di tale attività possono essere previste, se autorizzate e concordate, uscite sul territorio con la sola presenza dell'educatore scolastico;
- interventi di assistenza all'alimentazione nel corso della refezione, per garantire la corretta assunzione dei cibi;
- partecipazione ai momenti di programmazione e di verifica con gli insegnanti di classe/sezione, con l'equipe territoriale del servizio di N.P.I. referente per il territorio e con la famiglia, nonché alla predisposizione e attuazione dei progetti educativi individualizzati e nelle relative verifiche periodiche;
- partecipazione ai consigli di interclasse e alle programmazioni e verifiche della scuola relativamente ai progetti educativi e alle programmazioni didattiche;
- supporto educativo del minore anche al di fuori dell'aula o durante le uscite all'esterno anche senza la presenza dell'insegnante (in tal caso l'ente accreditato esonera l'Azienda e l'Istituto Scolastico/Istituto d'Istruzione da ogni responsabilità).
- attività svolte con lo studente con disabilità, anche attraverso momenti che vedono la partecipazione (o la compresenza) di altri studenti, anche in assenza dell'insegnante di riferimento ma comunque all'interno di tutti i luoghi di attività scolastica/formativa (aule, cortili, biblioteca, laboratori, palestra, spazi polivalenti, contesti esterni programmati, ecc.).

**L'Educatore Scolastico** è una figura professionale che si interfaccia con i docenti di classe e la cui attività è complementare a quella dell'insegnante di sostegno.

L'attività dell'Educatore Scolastico è rivolta principalmente agli alunni/e dei diversi ordini di scuola che necessitano di un supporto e di essere accompagnati nel percorso di crescita e nei processi di apprendimento; interviene nelle attività di sostegno del percorso di autonomia, di integrazione e di sviluppo di competenze personali, relazionali e culturali di alunni/e con «fragilità» (disabili e con bisogni educativi speciali), considerando come centrali la globalità della persona e il percorso di crescita di ogni individuo.

Opera attraverso modalità di intervento differenziate e personalizzate (vicinanza emotiva, rinforzo, sviluppo autonomie, motivazione, apprendimenti); individua strategie per garantire il benessere emotivo, affettivo, relazionale dell'alunno/a nel gruppo-classe e nel contesto scuola.

Interviene sul singolo alunno/a ma anche sul gruppo-classe (attraverso l'avviamento della sperimentazione dell'Educatore di Plesso dall'a.s. 2023-2024) costruendo setting educativi capaci di alimentare scambi relazionali, socialità e costruzione di contesti cooperativi e inclusivi.

E' mediatore tra i contesti, le relazioni e le esperienze di vita degli alunni/e fragili seguiti. Svolge infatti un ruolo fondamentale di "regia socio-educativa" in quanto "costruttore di ecosistemi relazionali" tra alunno/alunna con bisogni speciali, scuola, famiglia, servizi specialistici e comunità estesa.

Partecipa alle attività funzionali alla realizzazione condivisa del progetto educativo del bambino/a: incontri di programmazione, Glho, Consigli di Classe, incontri per la compilazione del PEI, incontri con la famiglia, incontri multidisciplinari con i servizi specialistici territoriali, partecipazione a viaggi di istruzione/uscite didattiche, ecc.

Sono esclusi dalle mansioni dell'assistente gli interventi a carattere sanitario.

Nell'ambito della SPERIMENTAZIONE DELL'EDUCATORE DI PLESSO (a partire dall'a.s. 2023-2024), l'azione dell'educatore nel contesto-scuola non deve essere solo rivolta al supporto individuale (Ad Personam) degli alunni certificati o in condizioni di fragilità ma deve poter coinvolgere anche il piccolo gruppo, la classe e l'istituto nell'ottica dell'inclusione e del benessere del bambino certificato in quanto parte di un sistema. La figura dell'Educatore di Plesso risponde al bisogno emergente di inclusione/integrazione di tutti i soggetti più deboli (non solo certificati ma anche bambini/bambine che vivono situazioni di disagio o povertà educativa). Gli interventi educativi sul gruppo classe permetteranno di lavorare su competenze trasversali, quali: clima di classe, competenze civiche e sociali, competenze relazionali, inclusione, orientamento, gestione dei conflitti ed affettività.

Obiettivi dell'intervento dell'Educatore di Plesso:

- attuare interventi educativi calibrati sulle esigenze di inclusione degli alunni con disabilità o BES;
- realizzare attività educative di gruppo in favore della classe e di tutto il contesto scolastico;
- affrontare situazioni problematiche tramite progetti tesi a sviluppare negli alunni nuove competenze relazionali, in stretta connessione con docenti e insegnanti di sostegno;
- realizzare attività educative di vario tipo: laboratori inclusivi mirati allo sviluppo di competenze trasversali e curricolari, progetti di alternanza scuola-centri socio-riabilitativi, attività che prevedano l'utilizzo delle risorse del territorio, progetti di orientamento scolastico-professionale, percorsi di autonomia individuali e di gruppo condivisi con scuola e famiglie, ecc.

**Tipologia del personale coinvolto nel servizio**

I soggetti interessati all'accreditamento dovranno garantire le seguenti figure professionali:

- ❖ **Coordinatore:** titolo di educatore professionale o titolo equipollente, laurea in scienze dell'educazione/formazione, psicologiche, pedagogiche, sociologiche o di servizio sociale ed esperienza nello specifico settore documentata da almeno 3 anni in servizi educativi e/o assistenziali rivolti a soggetti disabili inseriti in ambiente scolastico.
- ❖ **Educatore:** in possesso di adeguata professionalità, come di seguito specificato:

1. **EDUCATORE CON TITOLO**

- diploma di laurea triennale L19 (educatore professionale socio-pedagogico);
- qualifica di educatore professionale socio-pedagogico acquisita ai sensi dei commi 597 e 598 della L. 205/2017 così come modificata dall'art.1 comma 517 e 537 della L.145/2018;
- diploma di educatore ai sensi della l.r. 95/1980 (d.c.r. n. III/276 del 21 maggio 1981) e della d.c.r. n. IV/1269 del 28 febbraio 1989;
- diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione (educatore professionale socio-sanitario), fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 (comma 596 della L 205/2017), dalla L. 3 del 2018 e dal D.M. 13 marzo 2018;
- diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche o LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education con la quale viene attribuita la qualifica di pedagoga;
- Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 - Laurea LM-51;
- Laurea in Sociologia L40 – Laurea LM-88;
- Laurea Servizio Sociale L39.

Ai sensi del comma 599 della L. 205/2017, possono continuare a svolgere l'attività di educatore, coloro che, alla data di entrata in vigore della L 205/2017, hanno svolto detta attività per un periodo minimo di dodici mesi, anche non continuativi, documentata mediante dichiarazione del datore di lavoro ovvero autocertificazione dell'interessato ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. **EDUCATORE SENZA TITOLO**

In assenza di personale con i titoli di studio sopra indicati, il soggetto accreditato potrà richiedere formalmente all'Azienda, previa valutazione da parte dell'Azienda ASPA del curriculum dello stesso e dell'opportunità di

abbinamento con il destinatario dell'intervento, di impiegare personale educativo in possesso del seguente titolo:

- diploma professionale/istruzione di grado superiore (almeno quadriennale) e/o diploma di laurea diverso dai titoli di studio previsti dal punto 1. con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socio-educativo ed esperienza specifica in area minori o disabili.

Il personale in servizio alla data 06.06.2022 con regolare contratto CCNL nel quale è specificato il profilo di operatore socio educativo/educatore presso soggetti accreditati, che non ha acquisito i titoli di studio sopra elencati né quanto riferito all'art. 1 della Legge n. 205/17 ai commi da 595 a 598, può continuare ad esercitare il ruolo di operatore socio educativo in continuità con il medesimo soggetto gestore.

Resta inteso che il personale attualmente in forza all'ente accreditato, non in possesso dei suddetti titoli, a sostegno della continuità assistenziale-educativa a favore del minore, eserciterà il servizio limitatamente all'a.s. in corso e non oltre il 30 giugno 2023.

*Richiamata la D.G.R. n. XII/312 del 15/05/2023 "Aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale si esplicita quanto segue:*

- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2023/2024 è ammesso il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, unito al possesso di 120 CFU della classe di laurea L-19 o lauree equipollenti;
- Per l'Anno Scolastico e Formativo 2024/2025 saranno ammessi a svolgere l'attività di assistenza educativa i soggetti in possesso di entrambi gli elementi: o diploma di istruzione secondaria di secondo grado con esperienza almeno biennale in servizi analoghi di assistenza educativa, anche non continuativa, comprovata mediante autocertificazione a cura dei soggetti presso i quali è stata svolta l'attività; o avvenuta frequenza del percorso formativo che sarà avviato ad esito dell'inserimento del profilo professionale nel QRSP.

#### **Valori economici del voucher**

Il valore orario del voucher sociale è nell'ordine di:

| TIPOLOGIA SERVIZIO | VALORE VOUCHER € (IVA esclusa) |
|--------------------|--------------------------------|
| ADP EDUCATORE      | 23,93                          |

In caso di impiego di personale con i titoli di studio di cui al punto 2. (Educatore senza Titolo), il valore orario del voucher sociale è nell'ordine di:

| TIPOLOGIA SERVIZIO         | VALORE VOUCHER € (IVA esclusa) |
|----------------------------|--------------------------------|
| ADP EDUCATORE SENZA TITOLO | 22,66                          |

In applicazione delle ~~“Linee guida per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e alla formazione professionale (assistenza educativa specialistica), nonché per la realizzazione da parte della Regione degli interventi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriali, in relazione a ogni grado di istruzione e alla formazione professionale”~~ di cui alla DGR n. 6832 del 30.06.2017, ~~il costo orario del voucher ammesso è pari a € 21,00 (IVA inclusa)~~ a cui corrisponde l'assegnazione del contributo regionale al Comune di residenza per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti di secondo ciclo con disabilità.

Con la Delibera n.312 del 15 maggio 2023 la Giunta regionale ha approvato l'aggiornamento delle linee guida al servizio sopracitato.

In riferimento alla D.G.R. n. XII/312 del 15/05/2023 “Aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale, adottate ai sensi della l.r. 19/2007 con DGR 6832/2017 e successivamente modificate ed integrate con DGR 3163/2020 e DGR 5139/2021 si attua quanto segue:

- A decorrere dall'Anno scolastico e Formativo 2023/2024 si stabiliscono i seguenti importi del contributo regionale a favore dei Comuni: **€ 23,00 (IVA inclusa)** all'ora per il servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale.
- Sulla base del calendario scolastico regionale, Regione Lombardia riconosce il contributo dall'inizio delle attività scolastiche/formative, ovvero per 34 settimane, a cui si aggiunge un'ulteriore settimana (per un totale di 35 settimane) per gli studenti che sostengono gli esami conclusivi.

Il voucher sociale ha una durata di 60 minuti di prestazione diretta con il minore.

L'orario settimanale del PEI può andare dalle ore 07:00 alle ore 18:00, dal lunedì al sabato.

Le prestazioni di norma vengono svolte con il minore, tranne le équipe sul caso.

Il Voucher orario è omnicomprensivo delle attività svolte dal personale qualificato a diretto contatto con l'utenza e che comprende tutte quelle attività funzionali all'attuazione dell'intervento di seguito elencate:

- a. coordinamento professionale delle attività, che si interfaccia con i servizi sociali del Comune;
- b. svolgimento di équipe di norma mensili di coordinamento e discussione della casistica e dei relativi Piani. In caso di esigenze specifiche definite di comune accordo tra soggetto accreditato e Servizio sociale comunale, lo svolgimento delle équipe può avvenire con una cadenza diversa (settimanale, quindicinale, ecc.);

- c. metodologia operativa con possesso e produzione di idonea documentazione con la descrizione delle modalità e delle procedure di intervento, con un'analisi di dettaglio della prassi operativa;
- d. rilevazione dati e bisogni mediante l'adozione e l'utilizzo di "cartella utente", per le osservazioni individualizzate e per l'annotazione dell'andamento del progetto assistenziale individualizzato, che contenga ogni documentazione utile all'intervento. I soggetti accreditati devono avere a disposizione un sistema di raccolta dati e bisogni attraverso schede organizzate in materiale coerente, e produrre report periodici sulle attività svolte, sugli utenti seguiti e le risorse umane e materiali impegnate, secondo le necessità e/o eventuali schemi di rilevazione forniti dal Comune e/o dall'Ufficio scolastico.

Viene riconosciuto all'ente accreditato un voucher di 60 minuti per l'attività indiretta funzionale all'attivazione del servizio ADP per ogni nuovo minore.

Il soggetto accreditato provvederà direttamente e senza ulteriore aggravio di spese ad eventuali supplenze nell'ambito degli operatori impiegati; in particolare in caso di assenza improvvisa e non programmata dell'operatore (malattia o altro), dovrà essere garantita la sostituzione immediata e comunque non oltre le 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Per quanto riguarda i periodi di congedo ordinario dell'operatore, il soggetto accreditato comunicherà il nome del sostituto con un anticipo di almeno 15 giorni e farà in modo che lo stesso prenda contatti con i referenti scolastici e la famiglia con il medesimo anticipo, al fine di concordare con esso lo svolgimento di un congruo numero di ore da effettuare in affiancamento all'operatore già in servizio, allo scopo di conoscere l'utenza. Dette ore di affiancamento sono a carico dell'Ente accreditato, così come quelle necessarie per il coordinamento del nuovo operatore quando queste vengono effettuate nel periodo precedente (o successivo qualora ciò si rendesse necessario) l'assenza dell'operatore da sostituire.

Tutte le assenze non programmate (malattia o altro) dovranno essere tempestivamente comunicate alla Scuola (alla figura della funzione strumentale o ad altra figura individuata dalla scuola) che provvederà ad informare l'utenza.

Poiché il servizio reso dall'assistente educativo scolastico sarà stabilito in relazione alle necessità di ciascun alunno, lo stesso si svolgerà di norma dal lunedì al sabato, anche con orario spezzato e potrà in ogni caso comportare, se il progetto di intervento lo contempla, la partecipazione dell'assistente educativo a gite, uscite o alte attività, in orari diversi da quello di ordinario svolgimento del servizio.

In ogni caso, in caso di partecipazione a gite e uscite scolastiche della durata superiore al normale orario scolastico giornaliero, il comune riconoscerà unicamente il costo relativo alle ore di assistenza educativa, esclusi altri costi aggiuntivi, a condizione che la partecipazione dell'assistente educativo scolastico all'attività sia stata autorizzata e regolata sulla base di specifici accordi definiti con il comune di residenza dell'alunno.

Non sarà prevista l'erogazione del pasto al personale educativo, salvo che il servizio sia assicurato anche come supporto nel momento del pranzo dell'alunno disabile.

Non potranno infine essere riconosciuti interventi della durata inferiore a 30 minuti di servizio.

~~Nell'ipotesi in cui, a causa di impedimenti non imputabili al soggetto accreditato, ma agli alunni (malattia dell'alunno, assenza improvvisa, ecc.) si verifichi un'assenza, verrà riconosciuta all'assistente educativo scolastico, come servizio effettivo, la prima ora relativa alla sola prima giornata del verificarsi dell'evento.~~

*In riferimento alla D.G.R. n. XII/312 del 15/05/2023 "Aggiornamento delle linee guida per i servizi di inclusione scolastica (trasporto e assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale) a favore degli studenti con disabilità frequentanti l'istruzione secondaria di secondo grado e l'istruzione e formazione professionale:*

- L'orario di lavoro dell'assistente educativo, definito ad inizio del mandato, non può subire riduzioni causate da brevi assenze (fino a 10 giorni scolastici consecutivi) dello studente in carico; pertanto, nel caso di assenza dello stesso, l'assistente educativo è tenuto comunque a recarsi in classe per svolgere le attività di promozione dell'inclusione con il gruppo classe, coordinandosi con gli insegnanti previo accantonamento di eventuali ore necessarie all'affiancamento dell'alunno per incontri, gite, uscite, eccetera.  
Sempre in accordo con le insegnanti e in collaborazione con i referenti dell'Ente locale committente, l'assistente educativo può programmare l'utilizzo di parte delle ore di non presenza dello studente per rinforzare interventi in altri momenti di presenza oppure presso il domicilio dello studente durante l'assenza oppure nel contesto della Scuola in ospedale, se presente sul territorio di riferimento.
- Per assenze superiori a 10 giorni scolastici consecutivi si procede alla riprogrammazione del servizio in accordo con la scuola e con gli enti locali.
- Agli studenti che al termine dell'anno scolastico sostengono l'esame di Stato o l'esame di qualifica/diploma leFP può essere riconosciuto un monte ore aggiuntivo straordinario finalizzato all'espletamento delle prove d'esame, nei limiti dell'orario scolastico settimanale di ciascuno studente.

Non potranno in ogni caso essere effettuate ore eccedenti rispetto a quelle stabilite in sede di programmazione definitiva del servizio, senza preventiva autorizzazione del comune di residenza dell'alunno.

Ogni specifica richiesta da parte dell'Istituto Scolastico all'operatore dell'Ente accreditato dovrà essere previamente condivisa e/o autorizzata dal Comune di residenza dell'alunno in accordo con l'Ente accreditato.

### **Modalità di attivazione del servizio**

Presso l'Ufficio Servizio Sociale Comunale, i richiedenti dei Voucher si rivolgono, con propria autonoma scelta, ad una delle ditte fra quelle accreditate ed iscritte all'Albo.

Schematizzando, la procedura di attivazione del Servizio prevede le seguenti fasi:

1. la richiesta di attivazione del servizio di assistenza educativa viene presentata al comune di residenza dell'alunno disabile da parte della scuola, sulla base delle certificazioni redatte dal servizio sanitario pubblico (diagnosi funzionale) entro fine maggio;
2. il comune di residenza, attraverso l'assistente/operatore sociale comunale, sulla base di tale richiesta e della disponibilità di bilancio, valuta ogni singola situazione (anche avvalendosi delle relazioni redatte dagli assistenti educativi già incaricati fino a quel momento) e sentita la Dirigenza Scolastica assegna le ore di assistenza educativa settimanali medie;
3. l'assistente/operatore sociale comunale e/o la Dirigenza scolastica – anche tramite il personale del Gruppo H – informerà il cittadino in merito ai diversi fornitori del Servizio, tra i quali il cittadino sceglierà il fornitore del servizio, dopo la conferma della disponibilità da parte dello stesso alla presa in carico;
4. l'assistente/operatore sociale conferma al cittadino l'erogazione del servizio di assistenza educativa nella modalità dell'accreditamento;
5. l'assistente/operatore sociale, il cittadino, e il fornitore scelto dallo stesso sottoscrivono il Piano di intervento PEI in condivisione con i docenti della scuola frequentata;
6. per tutto ciò che riguarda le modalità di erogazione delle prestazioni programmate (sospensioni, cambio orario, riattivazioni, ecc.) il cittadino mantiene un rapporto diretto con il fornitore;
7. eventuali reclami e/o osservazioni in merito all'erogazione del servizio – anche nell'ottica del miglioramento continuo e della rispondenza dei servizi ai bisogni del cittadino -, potranno essere presentati al Servizio Sociale, sia in carta semplice che attraverso l'opportuna modulistica predisposta;
8. se il cittadino desidera cambiare ditta fornitrice, è sufficiente che si rivolga al comune di residenza, che provvederà a supportare il cittadino nell'iter necessario;
9. se il cittadino vuole rinunciare in via definitiva al servizio di assistenza educativa, lo stesso deve presentare rinuncia scritta al servizio sociale comunale.

Al fine della quantificazione del monte ore da riconoscere ad ogni alunno si valuteranno le seguenti variabili:

- Indicazioni della neuropsichiatria e richiesta della scuola;
- Articolazione del PEI;
- Grado di autonomia già raggiunto dallo studente.

Ogni anno, il comune definirà, presumibilmente entro il mese di luglio e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, il monte ore di servizio assegnabile ad ogni alunno, tenendo conto dell'esperienza dell'anno scolastico precedente, delle segnalazioni dei servizi di N.P.I., oltre che delle indicazioni delle scuole di frequenza degli alunni, dati che dovranno in ogni caso essere valutati in relazione alle disponibilità di risorse da parte della singola amministrazione comunale.

Il singolo comune, attraverso il servizio sociale comunale, comunicherà indicativamente entro la prima metà di agosto ad ogni soggetto accreditato che debba prestare il servizio, l'elenco riassuntivo degli interventi da attivare, specificando per ognuno il numero di ore settimanali di assistenza da erogare.

La definizione dell'orario di lavoro dell'assistente educativo scolastico spetta al referente per la disabilità della scuola, in collaborazione con la cooperativa.

La distribuzione del monte ore dovrà tener conto di eventuali altri incarichi dell'assistente educativo e delle indicazioni contenute nel progetto educativo presentato in comune.

Eventuali variazioni orarie in corso d'anno dovranno essere segnalate al comune dalla scuola e concordate con il soggetto accreditato da cui dipendono gli assistenti educativi, e si intendono tacitamente autorizzate, purché sia mantenuto il budget assegnato a inizio anno e rispettato il progetto educativo presentato in Comune.

Al fine di monitorare l'andamento del servizio è prevista la produzione da parte del soggetto accreditato della seguente documentazione, secondo le tempistiche, di seguito specificate a titolo indicativo:

- a) entro il mese di ottobre: relazione descrittiva relativa alla realizzazione del servizio e ai suoi obiettivi generali, corredata dai progetti individualizzati di ogni singolo alunno in carico;
- b) entro la fine di febbraio; una relazione sull'andamento tecnico della gestione del servizio;
- c) entro il 15 giugno: una relazione finale nella quale venga illustrato l'andamento complessivo del servizio, oltre agli obiettivi raggiunti in merito ai singoli PEI di ogni alunno.

In caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, la scuola e/o il soggetto accreditato dovranno di norma, quando possibile, in reciprocità darne avviso con anticipo di almeno 48 ore. Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti

- per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo rispettivamente del soggetto accreditato, come della Scuola e che gli stessi non possano evitare con l'esercizio della normale diligenza.

La sospensione del servizio da parte del soggetto accreditato senza giustificato motivo per due volte consecutive potrà comportare la revoca dell'accREDITAMENTO.

## **B. Servizi proposti dagli enti che richiedono l'accREDITAMENTO**

In questa sezione l'Azienda ASPA si riserva di inserire ulteriori servizi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: supporto psicologico, mediazione familiare, babysitting, accompagnatori al trasporto sociale etc.), rispetto a quelli indicati nelle precedenti sezioni, che vengono proposti dagli enti che richiedono l'accreditamento di almeno un servizio.

Gli enti che intendono proporre nuovi servizi da accreditare devono fornire:

- a) descrizione del servizio e bisogno a cui intendono rispondere
- b) modalità di erogazione
- c) tipologia degli operatori che lo garantiscono
- d) costo proposto